



## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei deputati ASCANI, Luciano AGOSTINI, AMATO, ANTEZZA, ARLOTTI, BASSO, BECATTINI, BERLINGHIERI, BONOMO, BOSSA, CAMANI, CANI, CAPONE, CARELLA, CARLONI, CARNEVALI, CARRESCIA, CARROZZA, CIMBRO, CIRACÌ, COMINELLI, COPPOLA, CRIVELLARI, DE MENECH, Marco DI MAIO, DI SALVO, D’OTTAVIO, FAMIGLIETTI, Cinzia Maria FONTANA, FREGOLENT, GASPARINI, GHIZZONI, GIULIANI, GIULIETTI, GRASSI, GRIBAUDO, LACQUANITI, LODOLINI, MALISANI, MALPEZZI, MANZI, MARCHI, MINNUCCI, MONGIELLO, MORANI, MORETTO, MOSCATT, NARDUOLO, PAGANI, PASTORELLI, PATRIARCA, Salvatore PICCOLO, PORTA, QUINTARELLI, RIBAUDO, RIGONI, ROMANINI, Andrea ROMANO, RUBINATO, SANI, SENALDI, SGAMBATO, STUMPO, TARICCO, TENTORI, VENITTELLI, VICO, ZAN e ZARDINI**

*(V. Stampato Camera n. 2950)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 26 settembre 2017*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 settembre 2017*

**Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative**

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Finalità, definizione e pubblicità)*

1. La presente legge è volta a favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative.

2. Ai fini della presente legge, è impresa culturale e creativa quella che possiede i seguenti requisiti:

a) ha per oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati;

b) ha sede in Italia, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia;

c) svolge attività stabile e continuativa.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle necessità di coordinamento con i decreti legislativi di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, è disciplinata la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 e sono previste adeguate forme di pubblicità, anche tramite la costituzione di uno specifico elenco, aggiornato periodicamente, tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

4. Il decreto di cui al comma 3 può prevedere che la qualifica di impresa culturale e creativa possa essere riconosciuta anche a soggetti di cui al titolo II del libro primo del codice civile, purché siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 del presente articolo.

5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Art. 2.

### *(Facilitazioni relative alla concessione di locali per le attività dell'impresa)*

1. Per lo svolgimento delle attività che rientrano nell'oggetto sociale, le imprese di cui all'articolo 1 possono chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, con particolare riferimento a caserme e scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre

finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I beni sono concessi per un periodo non inferiore a dieci anni a un canone mensile simbolico non superiore a euro 150, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario. L'ente gestore predispose un bando pubblico ai fini della concessione dei beni alle imprese più meritevoli per adeguatezza del progetto culturale e creativo. I progetti sono valutati dalla Commissione di valutazione istituita ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

2. All'articolo 1, comma 611, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il documento di strategia nazionale reca specifiche indicazioni per la destinazione alle imprese culturali e creative, iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dei beni confiscati definitivamente».